



**COMUNE DI GUARDAVALLE  
(PROVINCIA DI CATANZARO)**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 11  
DEL 14/03/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2024 - CONFERMA**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **Quattordici** del mese di **Marzo** alle ore 18.00 convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 11/03/2024 si è riunito, sotto la Presidenza del Consigliere Giuseppe Chiera Vice Presidente – il Consiglio Comunale all'appello nominale con l'intervento dei sigg.:

| Cognome           | Nome                        | Presente  | Assente  |
|-------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <b>CARISTO</b>    | <b>Giuseppe</b>             | <b>X</b>  |          |
| <b>RANDAZZO</b>   | <b>Agazio</b>               | <b>X</b>  |          |
| <b>USSIA</b>      | <b>Giuseppe</b>             |           | <b>X</b> |
| <b>CHIERA</b>     | <b>Ilario</b>               | <b>X</b>  |          |
| <b>CAMPAGNA</b>   | <b>Angelo Raffaele</b>      | <b>X</b>  |          |
| <b>MENNITI</b>    | <b>Teresa</b>               | <b>X</b>  |          |
| <b>TEDESCO</b>    | <b>Antonia</b>              | <b>X</b>  |          |
| <b>MENNITI</b>    | <b>Chiara</b>               | <b>X</b>  |          |
| <b>PRESTIA</b>    | <b>Francesco</b>            | <b>X</b>  |          |
| <b>PURRI</b>      | <b>Antonio</b>              |           | <b>X</b> |
| <b>MONTEPAONE</b> | <b>Francesco</b>            | <b>X</b>  |          |
| <b>CHIERA</b>     | <b>Giuseppe</b>             | <b>X</b>  |          |
| <b>PIZZI</b>      | <b>DOMENICO<br/>ANTONIO</b> | <b>X</b>  |          |
|                   |                             | <b>11</b> | <b>2</b> |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Vice Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune, l'adunanza è legale, **DICHIARA** aperta la seduta.

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

**Visto** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Evidenziato** che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, sono state apportate modifiche in ordine alle modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- Il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- Il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura ordinaria;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione della Legge n. 170/2023, secondo il quale "in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

**Dato atto** della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

**Visti, quindi:**

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visti inoltre:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 16 del 14.09.2023 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 - conferma"

**Ritenuto** pertanto di **approvare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria nella misura già prevista per l'anno 2023:

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 6,00 per mille

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 6,00 per mille
- Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60 per mille
- Aree fabbricabili 10,60 per mille Abitazioni tenute a disposizione 10,60 per mille
- Altri immobili 10,60 per mille
- Detrazione per abitazione principale € 200,00

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (consiglieri comunali: Antonia Tedesco, Francesco Montepaone, Giuseppe Chiera, Domenico Antonio Pizzi)

### DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per l'anno di **imposta 2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:
  - Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 6,00 per mille
  - Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 6,00 per mille
  - Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60 per mille
  - Aree fabbricabili 10,60 per mille Abitazioni tenute a disposizione 10,60 per mille
  - Altri immobili 10,60 per mille
2. di stabilire nella misura di € **200,00** la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di stimare in € 497.500,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021)

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 ( Antonia Tedesco, Francesco Montepaone, Giuseppe Chiera, Domenico Antonio Pizzi)

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI GUARDAVALLE  
(PROVINCIA DI CATANZARO)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2024 - CONFERMA**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento;

Guardavalle li, 14/03/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Rag. Mario Randò

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☐ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- ☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Guardavalle li, 14/03/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Rag. Mario Randò

letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to Giuseppe Chiera

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

**ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
Guardavalle li, 08/04/2024

Il Responsabile dell'Albo On- line

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

x del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

**Guardavalle, li**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.ssa Giuseppina Ferrucci